

Enti del terzo settore e accesso al 5 per mille dell'IRPEF



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che **per le ONLUS che risultano essere state iscritte all'Anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate per una parte del 2023 e al RUNTS per la restante parte dell'anno a seguito di iscrizione in corso d'anno**, ai fini dell'ammissione al beneficio del cinque per mille relativamente al 2023, tali enti **sono tenuti a controllare di essere presenti nell'elenco delle ONLUS ammesse formato dall'Agenzia delle Entrate.**

Per effetto dell'iscrizione in corso d'anno nel RUNTS, infatti, **tali enti potrebbero risultare nell'elenco degli enti esclusi dal cinque per mille per l'anno 2023 tenuto dal Ministero del Lavoro, ma accedere comunque al beneficio per tale anno se compresi nell'elenco delle ONLUS ammesse tenuto dall'Agenzia delle Entrate.**

Secondo quanto indicato dal **Ministero del lavoro in data 19.01.2024**, in ogni caso, **gli enti che si trovino in questa situazione verranno iscritti d'ufficio nell'elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro, a seguito della loro cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS.**

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Con Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la **possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.**

Disciplina del cinque per mille

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef a **soggetti operanti nei seguenti settori** (art. 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111, citato):

- ✓ sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;
- ✓ finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- ✓ finanziamento della ricerca sanitaria;
- ✓ sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- ✓ sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- ✓ sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici oltre che (attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172);
- ✓ al sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Enti del terzo settore

La riforma del Terzo Settore dispone che **possono accedere al cinque per mille solo gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.**

Dall'attuazione della riforma del Terzo Settore, **possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'Irpef i seguenti soggetti** (D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 art. 4 comma 1):

- ✓ le **organizzazioni di volontariato,**
- ✓ le **associazioni di promozione sociale,**
- ✓ gli **enti filantropici,**
- ✓ le **imprese sociali,** incluse le **cooperative sociali,**
- ✓ le **reti associative,**
- ✓ le **società di mutuo soccorso,**
- ✓ le **associazioni, riconosciute o non riconosciute,**
- ✓ le **fondazioni** e gli altri **enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o**

di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Osserva

Secondo la **Nota n. 19447 del 21 dicembre 2021** della **Direzione Generale del Terzo Settore** anche le **società di mutuo soccorso (SOMS) sono da ricomprendere nel novero degli enti del terzo settore che possono accedere al beneficio del riparto del cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 2022, cioè **dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS**, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del medesimo DPCM 23 luglio 2020

Disciplina transitoria per le ONLUS

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 co. 2 del DPCM 23.7.2020, le disposizioni relative al sostegno degli enti del Terzo settore hanno avuto effetto **a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**; poiché il RUNTS è diventato operativo dal 23.11.2021 (DM 26.10.2021 n. 561), **le nuove disposizioni si applicano dal 2022.**

Osserva

Tuttavia, **in via transitoria**, l'art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall'art. 9 co. 4 del DL 198/2022 (c.d. DL "Milleproroghe"), ha stabilito che **per le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2024).**

Per l'anno finanziario 2023, pertanto, **le ONLUS hanno continuato ad essere destinatarie della quota del cinque per mille** con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

Va poi rilevato che gli enti che sono stati iscritti all'anagrafe delle ONLUS, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, per una parte dell'anno 2023 e che nel corso del medesimo anno si siano iscritti al RUNTS **devono verificare la loro ammissione al beneficio del 5x1000 anno finanziario 2024, mediante consultazione dell'elenco delle Onlus ammesse formato dall'Agenzia delle Entrate e reperibile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate.**

Ciò in quanto per effetto dell'applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell'iscrizione in corso d'anno al RUNTS **tali enti potranno risultare nell'elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023** (anno finanziario 2014) **pubblicato dal**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Osserva

Si precisa che gli enti che versino in detta situazione verranno comunque iscritti d’ufficio nell’**elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della loro cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS.**

Fine della Circolare N° 17/2024